

**RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO:
ULTERIORI CHIARIMENTI INPS SULLE ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEI
FLUSSI UNIEMENS**

L'INPS:

- con la circolare 30/6/2022 n. 76 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26/2022) e con il messaggio 1/7/2022 n. 2637 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2022), ha: 1) illustrato le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge (di Bilancio 2022) 30/12/2021 n. 234, in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di Fondo di integrazione salariale (FIS) e di Fondi di solidarietà; 2) fornito le relative istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens;
- con il messaggio 5/10/2022 n. 3649, ha precisato «che i codici, istituiti per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022, potranno essere utilizzati anche sulla denuncia di competenza ottobre 2022», e quanto qui sotto riportato.
- Datori di lavoro con C.S.C. 1.01.06

Per quanto attiene ai codici “Mo26” e “Mo32”, si ricorda che, per i datori di lavoro contrassegnati con il C.S.C. 1.01.06, restano ferme le istruzioni impartite con il messaggio n. 2225/2022 (recante «Circolare n. 2/2022. Precisazioni in merito agli obblighi contributivi relativi agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci», N.d.R.);

- Datori di lavoro con C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01

Tra i codici di recupero contributivo, nel messaggio n. 2637/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2022, Nd.R.) sono elencati anche i codici “Lo29” e “Lo30”.

Al riguardo, si precisa che i suddetti codici erano stati istituiti unicamente per il recupero della contribuzione ordinaria FIS da parte dei datori di lavoro contrassegnati con i C.S.C. 1.19.01 e 1.20.01 che, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 217, della legge di Bilancio 2022, a decorrere dall'1 gennaio 2022, sarebbero dovuti rientrare nell'ambito di applicazione della CISOA.

Detti datori di lavoro, che sino al 31 dicembre 2021 erano tenuti al versamento della contribuzione FIS, a seguito dell'applicazione della disposizione sopra richiamata avrebbero avuto titolo al recupero della contribuzione FIS (in quanto obbligati al versamento del contributo CISOA).

Tuttavia, come precisato al paragrafo 8 della circolare n. 76/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 26/2022, N.d.R.), il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto che, “*in attesa dell'adozione del decreto interministeriale di disciplina dei criteri di accesso e di riconoscimento della CISOA, per i datori di lavoro del settore pesca di cui all'articolo 1, comma 217 della legge di bilancio per il 2022 permangono gli obblighi contributivi vigenti fino al 31 dicembre 2021 e le relative istruzioni operative fornite dall'Istituto*”.

Pertanto, detti datori di lavoro sono a tutt'oggi tenuti al versamento della contribuzione FIS, utilizzando i codici sopra elencati.

Non configurandosi alcuna altra ipotesi nella quale i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo FIS abbiano titolo al recupero contributivo (in ragione del fatto che la misura dell'aliquota ridotta FIS per l'anno 2022 è sempre maggiore dell'aliquota vigente nell'anno 2021), i suddetti codici sono stati resi non operativi e non inseriti nell'Allegato Tecnico UniEmens;

-Aliquota FIS ridotta pari allo 0,24%

Si precisa che il codice "M033", avente il significato di "Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%", può essere utilizzato soltanto dai datori di lavoro con i seguenti C.S.C., qualora abbiano forza aziendale maggiore di 50 dipendenti:

- CSC 7.01.XX – 7.02.XX - CSC 7.03.01 (imprese commerciali);
- CSC 7.04.01 con CA 3X o 3B (imprese della logistica);
- CSC 7.04.01 con CA 3X (agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici).

Si sottolinea, al riguardo, che i predetti datori di lavoro, qualora non occupino nel semestre di riferimento mediamente più di 50 dipendenti, verseranno la contribuzione di finanziamento del FIS per il periodo pregresso (gennaio 2022/giugno 2022) con le riduzioni previste per la relativa forza aziendale, secondo le istruzioni di cui al citato messaggio n. 2637/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2022, N.d.R.).